

Traduzione

LEGGE SUL RISARCIMENTO DA PARTE DELLO STATO PER LE MOSTRE D'ARTE (411/1986)

(Modifiche fino a 382/2009).

Sezione 1

Campo di applicazione

Come previsto da questa legge, lo stato può concedere un risarcimento come rimborso per i danni agli oggetti esposti alle mostre d'arte.

Le disposizioni della presente legge riguardanti le mostre d'arte si applicano anche alle mostre storiche e alle altre mostre culturali.

Lo stato può concedere un risarcimento anche per l'esposizione di un oggetto o di un gruppo di oggetti in virtù delle disposizioni di questa legge.

Sezione 2

Subordine del risarcimento da parte dello stato

I danni a un oggetto esposto possono essere risarciti dallo stato soltanto nella misura in cui non possono essere rimborsati da un'assicurazione o da un altro tipo di garanzia.

Sezione 3

Condizioni generali

Lo stato può concedere un risarcimento per le mostre significative al punto di vista artistico o storico-culturale o per le mostre la cui organizzazione è considerata importante per gli scambi culturali internazionali.

Il risarcimento da parte dello stato può coprire soltanto le mostre organizzate da un ente pubblico finlandese o da una fondazione o un'organizzazione non a scopo di lucro finlandese. Lo stato non può concedere risarcimenti per le mostre commerciali. La sede della mostra deve essere destinata ad

attività permanenti di organizzazione di mostre, e deve soddisfare i requisiti antincendio e gli altri requisiti di sicurezza adeguati. Il trasporto, il carico e lo scarico degli oggetti da esporre devono avere luogo in modo appropriato, e gli oggetti in questione devono essere adeguatamente ispezionati. L'imballaggio degli oggetti da esporre deve essere adatto allo scopo. (639/1991)

Sezione 4

Concessione del risarcimento da parte dello stato

La decisione riguardante la concessione del risarcimento da parte dello stato verrà presa dal ministero dell'Istruzione su richiesta dell'organizzatore della mostra. Con la sua decisione, il ministero dell'Istruzione ha la facoltà di limitare il risarcimento da parte dello stato alla copertura di una parte della mostra, di una parte della durata della mostra, di una parte della sede della mostra o di una parte del trasporto, e di imporre all'organizzatore della mostra le condizioni che il ministro considera necessarie.

Il risarcimento da parte dello stato non può superare il valore assicurato degli oggetti esposti. La responsabilità complessiva dei risarcimenti di stato concessi non può mai superare 1000 milioni di euro. (382/2009).

Sezione 5

Danni da rimborsare

Il risarcimento da parte dello stato rimborsa i costi di riparazione di un oggetto esposto e gli altri costi derivanti direttamente dai danni e dalla riduzione o dalla perdita totale di valore di un oggetto distrutto o smarrito.

I danni provocati a un oggetto esposto verranno rimborsati nella misura in cui superano la quota deducibile per l'organizzatore della mostra. L'importo della quota deducibile sarà stabilito con decreto.

In caso di danni causati dalla non ottemperanza alle condizioni previste dalla sezione 4, paragrafo 1, non verrà versato alcun risarcimento, a meno che il rifiuto del risarcimento non sia considerato irragionevole, o il governo non decida di pagare un risarcimento per altri motivi particolari.

Il ministero dell'Istruzione verserà il risarcimento su richiesta dell'organizzatore della mostra.

Sezione 6

Diritto di ricorso

Il diritto della parte che ha subito il danno di esigere un risarcimento da una parte responsabile del danno diversa dall'organizzatore della mostra verrà trasferito allo stato, fino all'importo che deve essere risarcito dallo stato, nella data in cui il ministero dell'Istruzione ha stabilito che il danno verrà risarcito con i fondi dello stato. Il diritto di ricorso sarà applicato dal ministero dell'Istruzione.

Il diritto di ricorso può essere totalmente o parzialmente respinto con una decisione del

Governo qualora il danno non sia stato causato in modo intenzionale e l'applicazione del diritto di ricorso sia considerata irragionevole dal punto di vista finanziario e delle altre circostanze riguardanti la parte che ha causato il danno.

Sezione 7

Attuazione della legge

Questa legge sarà attuata dal ministero dell'Istruzione. Il ministero può essere assistito dal Consiglio per i risarcimenti da parte dello stato, la cui composizione e le cui mansioni saranno stabilite con decreto.

Sezione 8

Autorizzazione di emissione di un decreto

Le ulteriori disposizioni sull'attuazione di questa legge saranno stabilite con decreto.

Sezione 9

Entrata in vigore

Questa legge entrerà in vigore il 1° ottobre 1986